



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

|                              |                                                                                                                                                   |                       |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| n. <u>251</u>                |                                                                                                                                                   | del <u>3 LUG 2012</u> |                      |
| <b>Oggetto:</b>              | Federazione Italiana Pallavolo: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I.. |                       |                      |
| <b><u>Esecuzione:</u></b>    | <input type="text" value="D2"/>                                                                                                                   | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <b><u>Conoscenza:</u></b>    | <input type="text"/>                                                                                                                              | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <b><u>Consegnata il:</u></b> | <input type="text"/>                                                                                                                              |                       |                      |

**LA GIUNTA NAZIONALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

**VISTO** lo Statuto del C.O.N.I. ed in particolare l'art. 22 comma 6;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1458 del 2 febbraio 2012 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1412 del 19 maggio 2010 con la quale sono stati emanati i Principi di Giustizia Sportiva;

**VISTA** la nota prot. n. 207 del 21 giugno 2012 con la quale la Federazione Italiana Pallavolo ha trasmesso per l'approvazione ai fini sportivi il testo dello Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale celebrata in data 19

1

2 Deliberazione n.

251

Riunione del

3 LUG 2012

giugno 2011 ed emendato dal Presidente Federale conformemente alle osservazioni del CONI, giusta delega conferita allo stesso dalla predetta Assemblea;

**RITENUTO** di condividere le considerazioni formulate dalla Federazione Italiana Pallavolo nella nota predetta con riferimento all'impossibilità di definire, all'art. 33, lett. b), il quorum costitutivo delle Assemblee di atleti e tecnici per l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale, stante la difficoltà di assicurare la presenza degli aventi diritto di voto con evidente pregiudizio sulla validità dell'Assemblea stessa;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**VALUTATO** che l'Assemblea predetta assolve alla funzione elettiva dei soli Consiglieri federali in quota atleti e tecnici e, pertanto, è interesse primario di questi ultimi assicurare la presenza di una percentuale di tesserati tale da garantire la effettiva rappresentatività degli eletti;

**VALUTATO** che il sollecitato anticipo dei termini per la celebrazione delle prossime Assemblee elettive federali è tale da non consentire nel frattempo lo svolgimento di ulteriori Assemblee per le modifiche statutarie;

**RILEVATO** che il testo dello Statuto della prefata Federazione, ad eccezione del richiamato art. 33, lett. b), risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

#### **DELIBERA**

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto della Federazione Italiana Pallavolo approvato dall'Assemblea Nazionale celebrata in data 19 giugno 2011 ed emendato dal Presidente Federale conformemente alle osservazioni del CONI, giusta delega conferita allo stesso dalla predetta Assemblea in deroga al punto 6.1.4 dei Principi Fondamentali, invitando la Federazione Italiana Pallavolo in occasione delle Assemblee da celebrarsi nel prossimo quadriennio e comunque prima di una Assemblea elettiva successiva a quella ordinaria per il rinnovo quadriennale delle cariche federali, a provvedere alla definizione della problematica evidenziata.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**  
**F.to Raffaele Pagnozzi**

**IL PRESIDENTE**  
**R.to Giovanni Petrucci**

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente  
Dott. Stamiro Curli

Allegato n. 2  
Deliberazione n. 251  
Riunione del 3-14-2012

# **FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**

## **STATUTO**

*MODIFICHE DELIBERATE DALLA  
41ª ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA  
Roma - 19 giugno 2011*

*MODIFICHE APPORTATE PER ADEGUAMENTO AI  
PRINCIPI INFORMATIVI DEL C.O.N.I.  
Del. Pres. n.029 del 21 giugno 2012*

## INDICE

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>Art.1</u>      | <u>Costituzione</u>                                                     |
| <u>Art.2</u>      | <u>Scopi</u>                                                            |
| <u>Art.3</u>      | <u>Durata e Sede</u>                                                    |
| <u>Art.4</u>      | <u>Mezzi finanziari</u>                                                 |
| <u>Art.5</u>      | <u>Patrimonio</u>                                                       |
| <u>Art.6</u>      | <u>Bilancio federale ed esercizio finanziario</u>                       |
| <u>Art.7</u>      | <u>Associati</u>                                                        |
| <u>Art.8</u>      | <u>Affiliazione e tesseramento</u>                                      |
| <u>Art.9</u>      | <u>Società ed associazioni sportive</u>                                 |
| <u>Art.10</u>     | <u>Atleti</u>                                                           |
| <u>Art.10 bis</u> | <u>Vincolo degli atleti tesserati</u>                                   |
| <u>Art.10 ter</u> | <u>Durata del vincolo e modalità di scioglimento</u>                    |
| <u>Art.11</u>     | <u>Dirigenti federali e componenti delle Commissioni Federali</u>       |
| <u>Art.12</u>     | <u>Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate</u> |
| <u>Art.13</u>     | <u>Ufficiali di gara</u>                                                |
| <u>Art.14</u>     | <u>Tecnici sportivi</u>                                                 |
| <u>Art.15</u>     | <u>Medici e collaboratori parasanitari</u>                              |
| <u>Art.16</u>     | <u>Diritti e doveri degli associati e dei tesserati</u>                 |
| <u>Art.17</u>     | <u>Cessazione di appartenenza alla FIPAV</u>                            |
| <u>Art.18</u>     | <u>Sanzioni</u>                                                         |
| <u>Art.19</u>     | <u>Vincolo di giustizia</u>                                             |
| <u>Art.20</u>     | <u>Organi federali</u>                                                  |
| <u>Art.21</u>     | <u>Cariche elettive: candidature e durata</u>                           |
| <u>Art.22</u>     | <u>Eleggibilità</u>                                                     |
| <u>Art.23</u>     | <u>Incompatibilità</u>                                                  |
| <u>Art.24</u>     | <u>Assemblea nazionale: composizione e convocazione</u>                 |

- Art.25      Assemblea nazionale: attribuzioni
- Art.26      Assemblea nazionale: partecipazione
- Art.27      Assemblea nazionale: costituzione
- Art.28      Assemblea nazionale: diritto di voto
- Art.29      Assemblea nazionale: deliberazioni
- Art.30      Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione
- Art.31      Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni
- Art.32      Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione
- Art.33      Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: costituzione
- Art.34      Assemblea nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto
- Art.35      Consiglio Federale: composizione e convocazioni
- Art.36      Consiglio Federale: integrazioni
- Art.37      Consiglio Federale: compiti
- Art.38      Giunta Esecutiva
- Art.39      Giunta Esecutiva: integrazioni
- Art.40      Consiglio Federale: decadenza
- Art.41      Presidente Federale
- Art.42      Vice Presidenti Federali
- Art.43      Collegio dei Revisori dei Conti: composizione
- Art.44      Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione
- Art.45      Collegio dei Revisori dei conti: integrazioni
- Art.46      Consulta Nazionale: composizione e convocazioni
- Art.47      Consulta nazionale: compiti
- Art.48      Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati territoriali
- Art.49      Comitati territoriali
- Art.50      Comitati territoriali: composizione e convocazione
- Art.51      Comitati territoriali: attribuzioni

- Art.52      Consulta regionale
- Art.53      Assemblee territoriali
- Art.54      Assemblee territoriali: attribuzioni
- Art.55      Presidente del Comitato Territoriale
- Art.56      Revisore dei Conti territoriale
- Art.57      Organi giurisdizionali
- Art.58      Organi giurisdizionali: principi di funzionamento
- Art.59      Organi giurisdizionali: competenze
- Art.60      Procura Federale: composizione e competenza
- Art.61      Organi giurisdizionali distaccati
- Art.62      Provvedimenti di clemenza e riabilitazione
- Art.63      Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport
- Art.64      Segreteria Federale
- Art.65      Leghe ed Associazioni Nazionali
- Art.66      Regolamenti di applicazione
- Art.67      Modifiche allo Statuto
- Art.68      Proposta di scioglimento della Federazione
- Art.69      Norme transitorie



## Art. 1 Costituzione

1. La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo e del beach volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.
2. La FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI.
4. Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed affiliati, nonché dai soggetti terzi interessati a questioni di pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB.
5. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la FIPAV svolge le proprie funzioni in piena autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del CONI.

## Art. 2 Scopi

1. Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:
  - a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo e del beach volley;
  - b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB e del CONI;
  - c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIPAV potrà:

- dettare le regole del gioco della pallavolo e del beach volley, in aderenza alle norme della FIVB;
- disciplinare l'ordinamento dei campionati, fissare i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
- presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
- fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
- curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
- dettare principi ed emanare regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazione straniera nonché emanare le norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
- promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
- organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
- aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali;
- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3.

3. Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport della pallavolo potrà articolarsi in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del CONI, della FIVB e del CIO, sono disciplinati:

- a. il settore beach volley
- b. il settore attività amatoriale
- c. il settore attività giovanile – promozionale

Per ciascuno di essi, il Consiglio Federale può nominare una struttura di Settore, con funzioni consultive e tecnico-organizzative.

4. Appartengono alla FIPAV tutte le manifestazioni e le gare di pallavolo organizzate in Italia direttamente dalla Federazione ovvero dalla Federazione autorizzate e patrocinate, fatti salvi i diritti dell'ente o società organizzatrice.

### Art. 3 Durata e sede

1. La durata della FIPAV è illimitata e la sua sede è in Roma.

### Art. 4 Mezzi finanziari

Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIPAV si provvede con le entrate derivanti da:

- a) quote associative;
- b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;
- c) proventi realizzati mediante l'attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali nonché dalla cessione dei diritti sulle manifestazioni e le gare di pallavolo;
- d) contributi di enti pubblici o privati;
- e) qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, a qualunque titolo realizzata.

### Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della FIPAV è costituito da:

- a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c. patrimonio netto;
- d. debiti e fondi.

2. Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.
3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 6 Bilancio federale ed esercizio finanziario**

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della FIPAV devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPAV. La struttura del bilancio e i criteri di redazione delle scritture contabili sono disciplinati dalla legge, dalle norme e dai principi dettati dal CONI e da un regolamento predisposto secondo i principi di contabilità di diritto comune e approvato dal Consiglio Federale.  
Ove la FIPAV costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. La gestione finanziaria della Federazione spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ciascun quadriennio olimpico dall'Assemblea Nazionale elettiva e al bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso al CONI nei termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva predispone il bilancio d'esercizio e lo deposita presso la sede federale, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possano prenderne visione tutti gli associati e i tesserati interessati.
6. Entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio Federale e inviato al CONI per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale.
7. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative dopo l'approvazione del CONI, sono resi pubblici con strumenti adeguati, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet federale.
8. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale delle società o associazioni sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.

## Art. 7 Associati

1. Possono associarsi alla FIPAV tutte le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto che ne facciano richiesta.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Federale o per sua delega dalla Giunta Esecutiva.
3. Contro il diniego di ammissione è proponibile il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n) dello Statuto dell'Ente.
4. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della Legge 31.3.2000 n.78 e dell'art.29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi.

## Art. 8 Affiliazione e tesseramento

1. Possono partecipare all'attività della FIPAV secondo le procedure previste nei regolamenti federali:
  - a. le società e le associazioni sportive che intendono praticare lo sport della pallavolo;
  - b. gli atleti;
  - c. i dirigenti federali ed i componenti delle commissioni federali;
  - d. i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate;
  - e. gli ufficiali di gara;
  - f. i tecnici sportivi;
  - g. i medici e i collaboratori parasanitari;
2. Le società e le associazioni sportive sono autorizzate a partecipare all'attività federale mediante l'affiliazione, che deve essere rinnovata annualmente.
3. Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente.
4. Il Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV stabilisce termini, modalità e procedure per l'affiliazione ed il tesseramento, nonché per il rispettivo rinnovo annuale.
5. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o

mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. Sono comunque punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

## Art. 9 Società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della FIPAV e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, per delega di essa, del Consiglio Federale della FIPAV.

Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.

3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere redatti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV ed essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:

- che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvederanno alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 26, 28 e 30 del presente Statuto;
- che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e provinciali.

## Art. 10 Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO e del CONI, impegnandosi al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI, e dalla FIPAV; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.  
E' fatto loro divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIPAV.
4. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali e per le rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica che non potrà avvenire prima di quattro mesi dalla data del parto.

## Art. 10 bis Vincolo degli atleti tesserati

1. Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.
2. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.

## Art. 10 ter Durata del vincolo e modalità di scioglimento

1. Salvo le eccezioni di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal venticinquesimo anno di età dell'atleta il vincolo ha durata quinquennale.
2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.  
Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 14 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita; per tutti gli altri

atleti si fa riferimento all'anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 il vincolo ha durata dalla data del tesseramento fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 24° anno di età, salvi i casi di scioglimento previsti al successivo comma 6.

4. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi l'associato di precedente tesseramento ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali.

5. I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley

6. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:

- a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
- b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- c) per consenso dell'associato vincolante;
- d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
- e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
- f) per giusta causa;
- g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
- h) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.

## **Art. 11 Dirigenti federali e componenti delle Commissioni Federali**

1. Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o territoriali, secondo le norme del presente Statuto.

2. I componenti delle Commissioni Federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte degli organi giurisdizionali centrali o territoriali

nonché di tutte le altre commissioni previste nel presente Statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle Commissioni e dei Gruppi di Studio costituiti dalla Giunta Esecutiva.

## **Art. 12 Soci e dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate**

1. I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dagli statuti degli associati.

2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

3. Nelle società sportive costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni, la qualifica di socio proprietario di una quota del capitale sociale superiore al trenta per cento è incompatibile con analoga qualifica in altra società o associazione sportiva associata alla FIPAV.

## **Art. 13 Ufficiali di gara**

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di pallavolo per assicurarne la regolarità.

2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIPAV nelle rispettive categorie nazionali con autonomia tecnica, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

## **Art. 14 Tecnici sportivi**

1. I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

2. I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

## Art. 15 Medici e collaboratori parasanitari

1. Partecipano all'attività sportiva della FIPAV i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle società e associazioni sportive affiliate ovvero a favore della Federazione.

## Art. 16 Diritti e doveri degli associati e dei tesserati

1. Gli associati alla FIPAV, purché regolarmente affiliati hanno diritto:
  - a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
  - c) di godere dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente concessi dalla FIPAV o dal CONI.
2. I tesserati hanno diritto:
  - a) di partecipare all'attività federale;
  - b) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.
3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.

## Art. 17 Cessazione di appartenenza alla FIPAV

1. Gli associati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:
  - a) per recesso;
  - b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
  - c) per scioglimento volontario o derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
  - d) per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;
  - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
  - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia.
2. Contro la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto del CONI.

In ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV ed agli altri associati e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3. I tesserati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:

- a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla FIPAV delle rispettive società ed associazioni sportive;
- c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per radiazione, irrogata dagli Organi Giurisdizionali per gravi infrazioni alle norme federali.

### Art. 18 Sanzioni

1. Gli associati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare dagli stessi stabilite.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento Giurisdizionale.

### Art. 19 Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione.

2. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale.

### Art. 20 Organi Federali

1. Sono organi centrali della FIPAV:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente della Federazione;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Segretario Generale

2. Sono organi territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale e l'Assemblea Provinciale;
- b) il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale;
- c) il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale;
- d) il Revisore dei Conti territoriale;
- e) i Delegati regionali e provinciali;

3. Sono Organi Giurisdizionali della FIPAV quelli elencati all'articolo 57 del presente Statuto.

## Art. 21 Cariche elettive: candidature e durata

1. Tutti gli Organi Federali sono elettivi, ad eccezione degli Organi Giurisdizionali, dei Delegati Regionali e Provinciali, del Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente ai componenti nominati dal CONI.

2. Ciascun tesserato in possesso dei requisiti indicati all'articolo 22 del presente Statuto potrà presentare la propria candidatura ad una carica provinciale, regionale o nazionale fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura.

Le candidature alla carica di Presidente Federale devono essere accompagnate da un bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio olimpico seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici.

Le candidature dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nel Consiglio Federale devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno ottanta atleti e da quaranta tecnici sportivi regolarmente tesserati alla FIPAV presso società ed associazioni sportive aventi diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione e d'accettazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Organico.

3. Tutte le cariche la cui durata è stabilita nel presente Statuto per un quadriennio decadono alla scadenza del ciclo olimpico, ancorché esse siano state conferite da meno di quattro anni.

4. Tutte le cariche federali assunte per elezione si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 22 Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che, siano regolarmente tesserati.
2. Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio.
3. Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale i tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  - b) aver raggiunto la maggiore età;
  - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - e) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  - f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
  - g) non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
  - h) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

## Art. 23 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi Giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale.

2. La carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi riconosciuti dal CONI.

3. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi Giurisdizionali nonché quella di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e con qualsiasi carica in seno agli affiliati.

4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente.

5. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

#### Art. 24 Assemblea Nazionale: composizione e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è composta dagli associati alla FIPAV regolarmente affiliati ed aventi diritto di voto alla data della sua celebrazione.

2. È il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano compiti deliberativi. Le sue decisioni possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea.

3. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, con le modalità indicate nel Regolamento Organico, almeno 60 giorni prima della data stabilita, su delibera del Consiglio Federale che ne fissa anche la sede e la data in prima ed in seconda convocazione; tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora.

4. Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente le materie da trattare nell'Assemblea.

Il Consiglio Federale è obbligato ad inserire suppletivamente nell'ordine del giorno le materie che gli siano state proposte da almeno un decimo degli aventi diritto a voto entro il termine di 15 giorni dalla convocazione dell'Assemblea.

5. La FIPAV adotta tutte le iniziative necessarie a favorire la massima partecipazione degli aventi diritto a voto all'Assemblea Nazionale.

## Art. 25 Assemblea Nazionale: attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:
  - a) verificare l'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo da parte del Consiglio Federale nel quadriennio precedente;
  - b) eleggere con votazioni separate il Presidente Federale (con ciò approvando il bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale per il quadriennio in corso dallo stesso presentato), i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) deliberare su ogni altra materia posta all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:
  - a) per deliberare sull'approvazione del bilancio, quando si verifichino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del presente Statuto;
  - b) nelle ipotesi previste nel presente Statuto, per eleggere con votazioni separate il Presidente, i Vice Presidenti o l'intero Consiglio Federale decaduti ovvero singoli componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - c) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
  - d) per deliberare le proposte di modifica dello Statuto federale;
  - e) per deliberare la proposta di scioglimento della Federazione;
  - f) su richiesta motivata di almeno la metà più uno delle società ed associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti, per deliberare sull'ordine del giorno indicato dai richiedenti;
  - g) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
  - h) su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati aventi diritto di voto nelle assemblee sociali.
4. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la verifica dei poteri ed i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
5. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria da parte degli Organi di volta in volta indicati dal presente Statuto, alla convocazione provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale nomina i Presidenti Onorari e i Soci d'Onore della Federazione.

## Art. 26 Assemblea Nazionale: partecipazione

1. Per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante alle categoria per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti alle assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede.

2. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o alla medesima Lega o Settore o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2 fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3 fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4 fino a 1.000 associazioni e società votanti;
- 5 fino a 1.500 associazioni e società votanti;
- 6 fino a 2.000 associazioni e società votanti;
- 7 fino a 3.000 associazioni e società votanti;
- 8 fino a 4.000 associazioni e società votanti;
- 10 fino a 5.000 associazioni e società votanti;
- 20 fino a 10.000 associazioni e società votanti;
- 40 oltre 10.000 associazioni e società votanti;

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1 oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5 oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6 oltre le 800 associazioni e società votanti;

I Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

I Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Provinciali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

3. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare di squalifica, inibizione o sospensione irrogato dagli Organi Giurisdizionali e tuttora in corso di esecuzione, ai rappresentanti degli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

4. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli Organi Giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

## **Art. 27 Assemblea Nazionale: costituzione**

1. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi Federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di Assemblea non elettiva.

## **Art. 28 Assemblea Nazionale: diritto di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un voto purché sia affiliato da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che nell'annata sportiva compresa in tale periodo di tempo, abbia svolto con continuità effettiva attività agonistica partecipando ai campionati ufficiali della FIPAV e che alla data di convocazione dell'Assemblea l'affiliato partecipi all'attività sportiva ufficiale della FIPAV.

2. Per le società che svolgono unicamente attività di beach-volley, il requisito della pratica con continuità di effettiva attività agonistica, si intende realizzato con la partecipazione ad almeno tre tappe del Campionato Italiano o di Tornei autorizzati.

Le società di beach-volley che svolgono l'attività agonistica sopra indicata maturano un voto dopo il periodo di affiliazione indicato al comma 1.

L'attività di beach-volley non dà comunque diritto ai voti supplementari di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente oltre al proprio voto, ciascuna società o associazione sportiva affiliata ha diritto, sia per il settore maschile sia per il settore femminile, ad un numero supplementare di voti in connessione alla partecipazione ai campionati federali ed ai risultati conseguiti nella stagione agonistica immediatamente precedente l'Assemblea nazionale.

4. I voti supplementari ammontano:

- a) ad uno per la partecipazione a ciascun campionato di categoria;
- b) ad uno per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di primo livello;
- c) a due per la partecipazione ad uno o più dei campionati regionali di secondo livello;
- d) a tre per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie B e C;
- e) a quattro per la partecipazione ad uno o più dei campionati nazionali di Serie A;
- f) ad uno o due per la prima posizione in classifiche di campionati rispettivamente regionali o nazionali che diano diritto a titoli o promozioni.

5. Il voto supplementare non viene attribuito se la squadra non ha portato a termine il campionato o ne è stata comunque esclusa.

6. Nelle assemblee elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi:

- a) per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la quota parte pari al settanta per cento da chi ne ha la rappresentanza legale, per la quota parte pari al venti per cento dal rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e per la quota parte pari al dieci per cento dal rappresentante dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività; il rappresentante degli atleti tesserati maggiorenni in attività e quello dei tecnici sportivi tesserati maggiorenni e in attività sono eletti dai tesserati di ciascuna società e associazione sportiva
- b) per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale da chi ne ha la rappresentanza legale per l'intera quota pari al cento per cento. Nelle assemblee non elettive i voti spettanti a ciascuna società o associazione sportiva sono espressi per l'intera quota pari al cento per cento da chi ne ha la rappresentanza legale.

## Art. 29 Assemblea Nazionale: deliberazioni

1. Salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere sono validamente approvate dall'Assemblea ove ottengano la maggioranza dei voti presenti.
2. Tutte le votazioni per le elezioni alle cariche federali devono avvenire a scrutinio segreto, Le acclamazioni all'unanimità possono essere ammesse solo per le nomine onorarie. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, le altre votazioni si svolgono per alzata di mano o per mezzo di sistemi informatici equivalenti e controprova nei casi dubbi su decisione del Presidente dell'Assemblea, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
3. A seguito delle elezioni per le cariche federali vengono nominati:
  - a) alla carica di Presidente della Federazione il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti anche in caso di ballottaggio; alle cariche di Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
  - b) alla carica di rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale il candidato e la candidata che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
  - c) alla carica di rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.
4. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio.
5. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio vengono scelti tra i componenti degli Organi Giurisdizionali centrali purchè non candidati alle cariche federali.

## Art. 30 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: composizione e convocazione

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono composte dai rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati e i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati eletti dai tesserati di ciascuna società o associazione sportiva associata.
2. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sportivi sono convocate dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti, nella stessa sede e data fissata per l'Assemblea Nazionale degli associati.

## **Art. 31 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: attribuzioni**

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via ordinaria entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati nel Consiglio Federale.
2. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici si riuniscono in via straordinaria per eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati decaduti ovvero venuti a mancare per qualsiasi motivo.
3. Esclusivamente nelle Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici gli aventi diritto al voto possono essere portatori di deleghe rilasciate nell'ambito della regione di appartenenza in numero non superiore a tre.

## **Art. 32 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: partecipazione**

1. Partecipano alle Assemblee Nazionali i rappresentanti degli atleti maggiorenni tesserati ed i rappresentanti dei tecnici maggiorenni tesserati di ogni società o associazione sportiva che partecipa all'Assemblea Nazionale degli associati.

## **Art. 33 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: costituzione**

1. Le Assemblee Nazionali degli atleti e dei tecnici sono validamente costituite:
  - a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i rappresentanti degli atleti e dei tecnici della metà delle società o associazioni sportive aventi diritto a voto;
  - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici presenti.

## **Art. 34 Assemblea Nazionale degli atleti e dei tecnici: diritto di voto**

1. Ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici ha diritto a tanti voti quanti costituiscono rispettivamente il venti per cento ed il dieci per cento dei voti attribuiti alla società o associazione sportiva presso la quale sono tesserati.

## Art. 35 Consiglio Federale: composizione e convocazioni

1. Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente della Federazione;
- i due Vice Presidenti;
- sette Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale delle società e associazioni sportive affiliate;
- un rappresentante degli atleti ed una rappresentante delle atlete, eletti dagli atleti maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto;
- un rappresentante dei tecnici, eletto dai tecnici maggiorenni tesserati secondo le modalità fissate dagli articoli 30-34 del presente Statuto.

2. È presieduto dal Presidente Federale e vi assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio Federale deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno; si riunisce, altresì, tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle di emanazione dei regolamenti federali, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

5. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti legali delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute, nonché, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno, i componenti italiani degli Organi e delle Commissioni della CEV e della FIVB, i rappresentanti della Federazione negli Organi del CONI, i Presidenti delle Commissioni Nazionali ed il Medico Federale.

6. I componenti del Consiglio Federale restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. Per il Presidente Federale vale quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del presente Statuto.

## Art. 36 Consiglio Federale: integrazioni

1. Ad eccezione delle ipotesi previste nel successivo articolo 39 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima Assemblea hanno ottenuto il maggior



numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea Nazionale utile che si terrà dopo l'evento che ha causato la vacanza. Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo si dovrà procedere alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

### Art. 37 - Consiglio Federale: compiti

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di assorbimento e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi Giurisdizionali con durata quadriennale;
- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.47.
- k) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, presentato ad inizio mandato dal Presidente Federale;
- l) valutare i risultati sportivi conseguiti dalla Federazione;
- m) vigilare sul buon andamento della gestione federale.

3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.

4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche



competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.

5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro Organo.

### **Art. 38 Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due componenti del Consiglio Federale nominati dal Consiglio stesso nella prima riunione utile. Ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali. Alle riunioni della Giunta Esecutiva deve sempre essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti compiti propositivi e consultivi, nelle materie di competenza del Consiglio Federale

### **Art. 39 Giunta Esecutiva: integrazioni**

1. I componenti della Giunta Esecutiva dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono sostituiti dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

### **Art. 40 Consiglio Federale: decadenza**

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:  
a) le dimissioni del Presidente della Federazione;  
b) le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei componenti.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e del Presidente, i quali nel caso di cui alla lettera a) restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento; in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a perdurare in carica, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42. Nell'ipotesi in cui alla lettera b) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente Federale.

3. Determina, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio, nonché quella della Giunta Esecutiva e del Presidente della Federazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del

Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42, resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 42, allo stesso subentra l'altro Vice Presidente.

4. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza degli altri Organi diversi dal Presidente Federale, anche se elettivi. In ogni caso non decadono il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi Giurisdizionali sia centrali che periferici.

5. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.

### Art. 41 Presidente Federale

1. Il Presidente Federale dura in carica quattro anni e può essere consecutivamente rieletto alla medesima carica per una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Inoltre, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente ricandidato viene confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

4. Previa formulazione dell'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.

6. Ha facoltà di concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 62 del presente Statuto.

7. In caso di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e ne riferisce immediatamente, per la ratifica, alla sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio Federale deve anche accertare la sussistenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti.

#### Art. 42 Vice Presidenti Federali

1. I Vice Presidenti Federali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi con priorità al Vice Presidente con maggiore anzianità di carica; in caso di ulteriore parità, a quello di maggiore età.

#### Art. 43 Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs.27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474. e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FIPAV.

2. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un quadriennio olimpico.

4. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti centrali della FIPAV. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti.

## **Art. 44 – Collegio dei Revisori dei Conti: compiti e convocazione**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme di legge e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi Federali;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto su apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.

4. I Revisori dei Conti effettivi, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della FIPAV, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni che comportino rilievi a carico della Federazione devono essere rese note immediatamente al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione del provvedimento di competenza.

5. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva decadono dall'ufficio. È motivo di decadenza, altresì, la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

## **Art. 45 Collegio dei Revisori dei Conti: integrazioni**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.

2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dei singoli membri effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età.

3. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui al comma 1, sarà indetta l'Assemblea Nazionale Straordinaria per le elezioni integrative da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.

## **Art. 46 Consulta Nazionale: composizione e convocazioni**

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale, dai Vice Presidenti Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, da un rappresentante della Consulta Regionale nominato dalla Consulta stessa ovvero, per i Presidenti dei Comitati Regionali della Valle d'Aosta, del Trentino e dell'Alto Adige, da un rappresentante del Consiglio Regionale.
2. La Consulta Nazionale è Presieduta dal Presidente Federale e ad essa assiste il Segretario Generale che ne redige i verbali e li trasmette al Consiglio Federale.
3. La Consulta Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione della predisposizione della previsione annuale programmatica, della predisposizione del bilancio nonché all'inizio e al termine di ogni stagione agonistica. Si riunisce altresì tutte le volte che sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la sede, la data e l'ordine del giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni della Consulta Nazionale sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

## **Art. 47 Consulta Nazionale: compiti**

1. La Consulta Nazionale è organismo consultivo del Consiglio Federale e, a tal fine, esprime pareri e formula proposte in ordine:
  - a) al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio;
  - b) all'ordinamento dei campionati e ai criteri di promozione e di retrocessione dei partecipanti;
  - c) all'adozione dei regolamenti federali e alle proposte di modifica dello statuto;
  - d) all'istituzione e alla composizione delle commissioni federali.

## **Art. 48 Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Territoriali**

1. La Consulta Generale dei Presidenti dei Comitati Territoriali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è costituita dal Presidente Federale che la presiede, dai Vice Presidenti Federali, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali. La Consulta viene convocata dal Presidente Federale almeno una volta all'anno, al termine della stagione agonistica, nonché ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Federale ne ravvisi la necessità.

La Consulta dovrà essere convocata senza indugi quando venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Regionali o da almeno un terzo dei Comitati Provinciali.

#### Art. 49 Comitati Territoriali

1. La FIPAV si articola in Comitati territoriali da istituire in ogni circoscrizione regionale e provinciale dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto.
2. Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali anche con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, alle strutture territoriali di livello regionale, denominati rispettivamente Comitato Regionale Trentino e Comitato Regionale Alto Adige.
3. I Comitati hanno sede nella città capoluogo della rispettiva circoscrizione. Solo in casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare la deroga.
4. Nelle circoscrizioni nelle quali, per un qualsiasi motivo, non esista o venga a mancare il requisito di cui al comma 1, il Consiglio Federale nomina un delegato.

#### Art. 50 Comitati Territoriali: composizione e convocazioni

1. I Comitati territoriali sono retti da Consigli eletti dalle Assemblee Territoriali Ordinarie per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio Federale.
2. I Consigli territoriali sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati Regionali istituiti in circoscrizioni comprendenti più di tre province e per i Comitati Provinciali ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto a voto.
3. I Consigli territoriali eleggono, al loro interno e nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea Territoriale, un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.
4. Partecipano alle riunioni dei Consigli, con funzione consultiva, il rappresentante locale degli Arbitri nonché i componenti del Consiglio Federale residenti nella circoscrizione.
5. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi Territoriali ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il commissariamento e nomina

contemporaneamente un Commissario per un periodo non superiore a 60 giorni, eventualmente rinnovabile, onde riportarli alla normalità.

### Art. 51 Comitati territoriali: attribuzioni

1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Territoriali rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli Organi Periferici del CONI, con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti Territoriali alla programmazione sportiva.

2. I Comitati Territoriali, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.

3. Per i fini di cui ai commi che precedono i Comitati Territoriali:

- a) esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e organizzano l'attività demandata dai Regolamenti e dal Consiglio Federale;
- b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi messi a disposizione dalla FIPAV e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio del Comitato deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
- c) esplicano le funzioni attribuite dallo Statuto.

4. Inoltre, i Comitati Territoriali attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo ed al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali, esaminando e valutando i pareri espressi e le proposte formulate dalle Consulte Regionali curano, prevalentemente, l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Provinciali, prevalentemente, l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati Territoriali possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere alla Giunta Esecutiva per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.

## Art. 52 Consulta Regionale

1. Ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino Alto - Adige, in ogni circoscrizione regionale è istituita la Consulta Regionale, organismo consultivo del Comitato Regionale.
2. La Consulta Regionale è composta dal Presidente del Comitato Regionale che la presiede e dai Presidenti dei Comitati Provinciali appartenenti alla circoscrizione. Il Presidente del Comitato Regionale convoca la Consulta Regionale ogni volta che ne ravvisi la necessità, o, senza indugio, quando ne venga richiesto dalla maggioranza dei Comitati Provinciali.
3. La Consulta Regionale esprime pareri e formula proposte per la migliore attuazione ed il coordinamento dell'attività regionale e provinciale.
4. Per la convocazione della Consulta Regionale, per la validità delle riunioni e per l'approvazione delle decisioni si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per la Consulta Nazionale. I verbali delle riunioni della Consulta Regionale sono inviati al Consiglio Federale.

## Art. 53 Assemblee Territoriali

1. Nelle Assemblee Territoriali, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art.26.
2. Le Assemblee Territoriali vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti Territoriale.
3. Le assemblee territoriali devono svolgersi obbligatoriamente nel periodo che intercorre tra i 7 ed i 30 giorni che precedono la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale; in ciascuna regione le assemblee provinciali devono svolgersi prima dell'Assemblea regionale.

## Art. 54 Assemblee Territoriali: attribuzioni

1. Le Assemblee Territoriali si riuniscono in via ordinaria nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici per:
  - a) eleggere, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Periferico;
  - b) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

- c) Inoltre le Assemblee Territoriali si riuniscono in via straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio del Comitato qualora il bilancio stesso ottenga parere negativo del Revisore dei Conti o non venga approvato dal Consiglio Federale.

2. L'Assemblea Territoriale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Territoriale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'articolo 40.

### Art. 55 Presidente del Comitato Territoriale

1. Il Presidente del Comitato Territoriale rappresenta, ai soli fini sportivi, la FIPAV nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea Periferica e del Consiglio Federale.

2. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea e svolge le funzioni del Presidente Federale, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

### Art. 56 Revisore dei Conti Territoriale

1. Presso ogni Comitato Territoriale le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale sono svolte da un Revisore dei Conti e da un supplente, eletti dalle assemblee periferiche.

2. Qualora non vengano presentate candidature alla carica, il Revisore dei Conti Territoriale o il supplente vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale o del Comitato Provinciale interessato.

3. Al Revisore dei Conti Territoriale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 43 e 44 del presente Statuto.

### Art. 57 Organi Giurisdizionali

1. Sono Organi Giurisdizionali centrali:

- a) la Corte Federale;
- b) la Commissione d'Appello Federale;
- c) la Commissione Giudicante Nazionale;
- d) il Giudice Unico Federale;
- e) la Procura Federale
- f) la Commissione Tesseramento Atleti.

2. Sono Organi Giurisdizionali territoriali:

- a) il Giudice Unico Regionale;
- b) il Giudice Unico Provinciale.

**Art. 58 Organi Giurisdizionali: principi di funzionamento**

1. Gli Organi Giurisdizionali della FIPAV hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite; essi possono essere monocratici o collegiali. Sono nominati dal Consiglio Federale ed hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

Per i soli componenti gli Organi d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

I componenti degli Organi Giurisdizionali devono essere terzi ed imparziali, scelti anche tra soggetti non tesserati, purchè laureati in materie giuridiche o giuridico-economiche e che abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

A livello territoriale, per i soli Giudici Unici, è sufficiente il requisito della comprovata esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Svolgono la loro funzione in piena autonomia e restano in carica per l'intero quadriennio e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'Organo Federale che ha provveduto alla loro nomina.

Essi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di Stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I Giudici Sportivi, inoltre, non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.

2. Salvo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento Giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, la discussione delle controversie in udienza pubblica, il limite massimo di durata dei procedimenti, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari con durata massima di sessanta giorni.

Sono altresì previsti gli istituti dell'astensione, della ricsuzione e la possibilità di revisione del giudizio.

3. I procedimenti devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio, derogabile solo per tornei o manifestazioni a concentramento e sempre che le sanzioni inflitte esauriscano i loro effetti nell'ambito del torneo o della manifestazione.

4. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.

5. Agli Organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

6. La FIPAV, con le modalità disciplinate nel Regolamento Giurisdizionale, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo.

### Art. 59 Organi giurisdizionali: competenze

1. La Corte Federale, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

La Corte Federale ha competenza a giudicare, in unica istanza, in ordine alla validità delle Assemblee Regionali e Provinciali, all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari nonché ai conflitti di competenza tra Organi Federali; ha competenza, inoltre, a giudicare in seconda istanza in ordine alle infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche federali elettive se connesse all'esercizio di tali cariche. Ha, infine, competenza a giudicare in ordine all'impugnazione delle decisioni della Commissione d'Appello Federale per soli motivi d'interpretazione dello Statuto o dei regolamenti federali.

2. Il Giudice Unico Federale è organo monocratico nominato dal Consiglio Federale contestualmente ai sostituti fino ad un massimo di 8. Con la delibera di nomina, il Consiglio Federale può assegnare competenze funzionali limitate.

I Giudici Unici, con i relativi supplenti, giudicano in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sulle sanzioni relative a fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare.

3. La Commissione Giudicante Nazionale, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

La Commissione Giudicante Nazionale giudica, in prima istanza, sulle sanzioni relative ad infrazioni alle norme federali su deferimento della Procura Federale.

4. La Commissione d'Appello Federale, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

La Commissione d'Appello Federale è competente a giudicare, in seconda istanza, sugli appelli avverso le decisioni pronunciate in prima istanza dai Giudici Unici, dalla Commissione Giudicante Nazionale e dalla Commissione



Tesseramento Atleti. È altresì competente in materia di riabilitazione e revisione.

Nel Regolamento Giurisdizionale possono essere previste sezioni distaccate della Commissione d'Appello Federale, con sede e competenza territoriale stabilita su base regionale. Il distretto territoriale di competenza può essere altresì stabilito accorpando, eventualmente, più regioni limitrofe e può essere stabilita competenza funzionale limitata.

5. La Commissione Tesseramento Atleti, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta dal Presidente e da cinque componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

La Commissione Tesseramento Atleti giudica, in prima istanza, in materia di tesseramento e vincolo nonché sui reclami avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento.

Nel Regolamento Giurisdizionale possono essere previste sezioni distaccate della Commissione Tesseramento Atleti, con sede e competenza territoriale stabilita su base regionale. Il distretto territoriale di competenza può essere altresì stabilito accorpando, eventualmente, più regioni limitrofe e può essere stabilita competenza funzionale limitata.

#### **Art. 60 Procura Federale: composizione e competenza**

1. La Procura Federale della FIPAV, i cui membri sono nominati dal Consiglio Federale, è composta da:

- a) il Procuratore Federale;
- b) il Vice Procuratore;
- c) fino ad un massimo di 8 sostituti Procuratori.

Sono affidate alla Procura Federale, per la quale possono essere costituite sezioni periferiche, le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi Giurisdizionali, tranne quelle attribuite all'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art.61 Doppio grado della giurisdizione sportiva**

1. In ogni caso i gradi della giustizia sportiva complessivamente intesa non possono essere superiori a due.

## Art. 62 Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

1. Il Presidente Federale può concedere provvedimenti di grazia delle sanzioni disciplinari quando risulti scontata la metà della pena inflitta dagli Organi Giurisdizionali.
2. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. Il Consiglio Federale può deliberare la concessione di provvedimenti generali di amnistia e di indulto delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari, determinandone i limiti e i presupposti.
4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
5. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

## Art.63 Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport

1. E' riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione e comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.
2. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
3. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
4. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
6. Nei casi e nei limiti previsti e disciplinati dalle disposizioni emanate dal CONI, l'impugnazione della decisione dell'Organo di Giustizia di primo grado può essere presentata alternativamente di fronte agli Organi di secondo grado della giustizia sportiva federale oppure di fronte agli Organi del sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport di cui al presente articolo.

### Art. 64 Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali centrali. La Segreteria Federale è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli Organi elettivi, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici. E', inoltre, responsabile della gestione amministrativa della Federazione
3. Il Segretario Generale della FIPAV assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale, redigendone i verbali.
4. In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

### Art. 65 Leghe ed Associazioni Nazionali

1. La FIPAV riconosce le Leghe Nazionali quali enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei.
2. Le Leghe Nazionali sono rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIPAV. Gli Statuti e i Regolamenti delle Leghe Nazionali devono essere approvati dal Consiglio Federale della FIPAV.

3. La carica di Presidente, di Componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti delle Leghe Nazionali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva del CONI e della FIPAV.

4. Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento.

5. Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale.

6. In caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte di una Lega Nazionale o nel caso che non si sia garantito il regolare avvio e svolgimento dell'attività agonistica di settore ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento di una Lega Nazionale, il Consiglio Federale avoca a sé ovvero affida ad uno o più dei propri componenti la cura dei compiti di cui al comma 4, revocando l'avvocazione o l'incarico quando vengono a cessare le ragioni della decisione.

7. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone con regolamento le funzioni e le competenze, nonché la possibilità di nomina di un Commissario in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento.

## Art. 66 Regolamenti di applicazione

1. I regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. La relativa delibera deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il Regolamento Giurisdizionale ed i regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI.

## Art. 67 Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

3. Nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

4. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

### Art. 68 Proposta di scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dalla Assemblea Nazionale Straordinaria secondo le vigenti norme di legge.

2. Ai fini della votazione sulla proposta di scioglimento non si tiene conto dei voti supplementari di cui al precedente articolo 28.

### Art. 69 – Norme transitorie

1. L'art. 10 ter del presente Statuto entrerà in vigore:

- dall'anno sportivo 2006/2007 all'anno sportivo 2015/2016, per gli atleti che, di anno in anno sportivo, compiranno il trentaquattresimo anno di età entro l'anno sportivo di riferimento - come definito all'articolo 10-ter, comma 2 - e per gli atleti di primo tesseramento assoluto;
- nell'anno sportivo 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati alla FIPAV.

2. Il computo dei mandati di cui all'articolo 41, comma 1, si effettua a partire dal mandato che ha inizio a seguito dell'elezione del Presidente Federale da tenersi entro il 31 marzo 2005.

3. La norma di cui all'art.63, ultimo comma, entra in vigore a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui siano stati approvati dal CONI le norme attuative relative alla traslazione dei giudizi, alle procedure ed al coordinamento della giurisdizione interna federale e di quella degli organismi di giustizia del CONI.